



**AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA
RINNOVABILE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LIMBIATE**

Con il presente avviso si informano tutti gli interessati che con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 18/01/2023 l'Amministrazione Comunale ha deliberato di intraprendere un percorso teso alla costituzione di una comunità energetica, come definita dall'art. 42-bis del D.L. del 30 dicembre 2019 n. 162, convertito in Legge n. 8 del 28/02/2020 e dalle successive previsioni regolamentari attuative.

Tale percorso è volto a favorire la promozione e lo sviluppo della produzione e dell'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili nel proprio territorio comunale ed è teso, anche, ad accedere ai contributi per la valorizzazione e l'utilizzo delle fonti rinnovabili elettriche e termiche negli enti territoriali locali dei criteri 2009 e 2016, di cui alla manifestazione di interesse "Approvazione della manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di comunità energetiche rinnovabili di iniziativa degli enti locali" approvata con decreto n. 11097 del 27/07/2022 del Dirigente della U.O. interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le province autonome.

A tal fine, premesso che:

- A. con il cd. accordo di Parigi, raggiunto il 12 dicembre 2015 dagli Stati membri della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, i Paesi firmatari si sono impegnati a ridurre progressivamente le emissioni globali di gas serra e a limitare il riscaldamento globale;
- B. nel novembre 2016, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte, denominato "Clean Energy for all Europeans Package" (CEP), con l'intento di contribuire a realizzare gli impegni assunti dall'Unione Europea con il predetto accordo di Parigi. Particolare rilevanza assumono le Direttive 2018/2001 (che introduce le "Comunità di Energia Rinnovabile") e 944/2019 (che definisce le "Comunità Energetiche dei Cittadini"). La Comunità Energetica Rinnovabile (CER) prevede:
1. una partecipazione aperta e volontaria, da parte dei soggetti pubblici o privati (soci) localizzati in prossimità dell'impianto di produzione (di proprietà della CER stessa);
 2. (ii) l'aggregazione di persone fisiche, Enti Territoriali Locali e PMI in qualsiasi forma purché non animate dal profitto come prima finalità, bensì da obiettivi di miglioramento ambientale, sociale ed economico per i membri della CER e per il territorio su cui questa insiste;



- C. l'Italia è uno dei Paesi promotori delle politiche di decarbonizzazione, avendo intrapreso numerose misure che hanno stimolato investimenti importanti in tema di produzione energetica da FER ed efficientamento energetico;
- D. con l'art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 - cd. decreto " Milleproroghe", convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, il legislatore italiano ha provveduto ad una prima parziale attuazione della Direttiva UE 2018/ 2001, introducendo nel nostro ordinamento le figure dell'autoconsumo collettivo e delle "Comunità di Energia Rinnovabile" (CER);
- E. con la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA e il D.M. 16 settembre 2020 del MiSE sono entrati in vigore i relativi provvedimenti attuativi con individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili;
- F. l'art. 31 del D.Lgs. n. 199 del 2021, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ha precisato che l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- G. l'art. 8 del medesimo D.Lgs. n. 199 del 2021 ha ampliato la potenza della Comunità Energetica Rinnovabile prevedendo la possibilità di realizzare impianti con potenza fino a 1MW e superando la limitazione di afferire alla medesima cabina secondaria di trasformazione, ampliando le possibilità e limitando alla sola connessione dei membri alla stessa cabina primaria;
- H. l'art. 31 del medesimo D.Lgs. n. 199 del 2021 prevede che la comunità energetica rinnovabile è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- I. le comunità energetiche rappresentano i pilastri di un sistema energetico resiliente, poiché in grado di accelerare l'accesso all'energia "a km 0" grazie alle risorse rinnovabili disponibili a livello locale. L'obiettivo principale di una comunità energetica è generare benefici economici, ambientali e sociali per i propri membri e il territorio interessato, attraverso la riduzione dei consumi energetici e l'aumento della produzione di energia rinnovabile. Una comunità energetica determina benefici e possibili ricadute locali per la collettività non solo dal punto di vista energetico ma anche sociale e ambientale, quali la crescita competitiva, l'occupazione, l'attrattività del territorio e il contrasto alla povertà energetica;
- J. con la creazione di una comunità energetica rinnovabile è possibile produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e condividere l'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile presenti sul territorio, auto-consumando in situ l'energia generata e accumulata, con notevoli risparmi in termini di costi per la fornitura dell'energia elettrica e per le altre voci di spesa di norma presenti in bolletta;

K. l'adesione ad una comunità energetica consente di trarre notevoli benefici di diversa natura:

1. Benefici ambientali derivanti dalla drastica riduzione delle emissioni di CO2 quale logica conseguenza dell'incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile;
2. Benefici economici dati dal fatto che l'autoproduzione e l'autoconsumo in situ di energia consentono una riduzione dei costi;
3. Benefici di carattere sociale consentendo di attuare prassi di coesione sociale, favorendo il risparmio e lo sviluppo economico locale;

L. il Comune di LIMBIATE intende rendersi protagonista del processo di transizione energetica nel proprio territorio, contribuendo alla costruzione di un nuovo modello di organizzazione sociale basato su produzione e consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili e, a tal fine, intende presentare istanza di manifestazione di interesse.

A tal fine, fermo restando che, una volta costituita, la comunità energetica rinnovabile avrà le caratteristiche previste dalla legislazione vigente, segnatamente dall'art. 31 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, e, quindi, potranno chiedere di parteciparvi altri soggetti, anche consumatori, qualora tecnicamente possibile.

Con il presente avviso pubblico il Comune di LIMBIATE invita i soggetti, pubblici e privati, che abbiano i requisiti per poter partecipare ad una CER e che siano "soggetti produttivi", a manifestare il proprio interesse a partecipare all'istituzione della prima comunità energetica nel territorio del Comune di LIMBIATE e ad assumere il ruolo di:

1. Produttore di energia: a questi fini, è necessaria la titolarità di un impianto di produzione di energia rinnovabile entrato in esercizio dopo l'entrata in vigore del D.Lgs n. 199/2021, fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla CER;

2. Partner Pubblici: soggetti ammissibili ai contributi pubblici ai sensi dell'art. 2 del "Bando";

3. Partner Privati: soggetti privati disposti a concedere, quantomeno, un diritto di godimento ai soggetti ammissibili, per un periodo almeno ventennale, su immobili o impianti o infrastrutture per l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia.

Si precisa che i soggetti interessati dovranno garantire alla CER o a soggetti dalla medesima delegati o incaricati, l'accesso su aree, superficie o locali necessari alle attività di produzione, contabilizzazione e manutenzione.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità al modello di cui all'Allegato 1 al presente avviso, dovranno essere sottoscritte dal proponente e dovranno pervenire al Comune inderogabilmente entro le ore 12,30 del 15 marzo 2023 esclusivamente via PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it.

Alla manifestazione d'interesse dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità:



- Documento d'identità del dichiarante (può essere omesso nel caso in cui la richiesta venga sottoscritta digitalmente);
- Consumi energetici riferiti agli anni compresi dal 2017 al 2021 finalizzati ad una puntuale e corretta valutazione della candidatura (copia delle bollette delle forniture dell'energia elettrica o quadri riassuntivi dei consumi annuali);
- (in caso di "Produttori già detentori di impianti") Documentazione comprovante la quantità di energia prodotta, consumata e immessa in rete dagli impianti di produzione propria.

Sarà facoltà della CER stabilire secondo quali modalità redistribuire l'energia non autoconsumata e la eventuale incentivazione ottenuta.

Si precisa che, in base a quanto previsto dall'articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe "Innovazione in materia di Autoconsumo da fonti rinnovabili" e dal Dlgs. n. 199/2021:

1. Gli impianti rinnovabili devono avere potenza non superiore a 1 MW e devono essere entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 199/2021, compatibilmente con quanto prescritto e previsto per le CER;
2. I soggetti, partecipanti, condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente;
3. L'energia condivisa è pari al valore minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
4. L'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo;
5. Nel caso di comunità energetiche rinnovabili i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione ovvero media tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina primaria AT/MT;
6. Nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi devono trovarsi nello stesso edificio o condominio.

LIMBIATE, lì 23/01/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO

Arch. CRISTIANO CLEMENTI

